



COMUNE DI PONTASSIEVE

(Città Metropolitana di Firenze)

Regolamento per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Pontassieve

**Approvato
con deliberazione consiliare
n.14 del 25.02.2025**

Indice del Regolamento

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Beni da alienare

Art. 3 – Programmazione

Art. 4 – Stima dei beni

SEZIONE II - PROCEDURE DI ALIENAZIONE PER BENI IMMOBILI

Art. 5 – Individuazione del soggetto Responsabile

Art. 6 – Identificazione del bene immobile

Art. 7 – Procedure di vendita per beni immobili

Art. 8 – Asta Pubblica – Procedura aperta

Art. 9 – Procedura di individuazione del contraente

Art. 10 – Deposito cauzionale

Art. 11 – Aggiudicazione

Art. 12 – Esclusioni

Art. 13 – Procedura d’asta e aggiudicazione

Art. 14 – Asta deserta

Art. 15 – Trattativa privata diretta

Art. 16 – Permuta

Art. 17 – Prelazione

Art. 18 – Termini di sottoscrizione

Art. 19 – Corresponsione del prezzo di acquisto

Art. 20 – Stipulazione del contratto

SEZIONE III - PROCEDURE DI ALIENAZIONE PER BENI MOBILI

Art. 21 – Avviso d’asta per beni mobili

Art. 22 – Modalità di alienazione

Art. 23 – Stima del valore

Art. 24 – Alienazione di beni mobili di valore marginale

Sezione IV – PROCEDURE DI ALIENAZIONE PER BENI MOBILI REGISTRATI

Art. 25 – Disposizioni particolari per beni mobili registrati

Art. 26 – Rinvio alle normative generali

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di alienazione, tramite procedure aperte e/o negoziate, di beni mobili, immobili e mobili registrati di proprietà del Comune di Pontassieve, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 828 e seguenti del Codice Civile e secondo i principi generali dell'attività amministrativa e della contabilità degli enti locali.

Con le disposizioni del presente Regolamento, si assicurano criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per l'alienazione dei beni patrimoniali dell'Ente, perseguendo, altresì, l'obiettivo di semplificare i procedimenti, accelerare i tempi e valorizzare il patrimonio comunale.

Art.2 Beni da alienare

Sono alienabili:

- a. i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile;
- b. i beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
- c. i beni immobili facenti parte del demanio comunale per i quali sia intervenuto o intervenga contestualmente motivato provvedimento di sdemanializzazione.

Sui beni immobili di cui alle lettere a, b e c del comma 1 possono essere costituiti diritti reali minori a favore di terzi secondo gli stessi termini e modalità stabiliti per l'alienazione degli immobili.

I beni acquistati da terzi entrano a far parte del patrimonio disponibile, indisponibile, o demaniale del Comune a seconda della finalità alla quale sono destinati.

Per le alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà del comune, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda, Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Sono in ogni caso escluse dalla disciplina prevista nel presente regolamento le alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle aree destinate alla realizzazione dei Piani di edilizia economica e popolare.

Art. 3 – Programmazione

Possono essere alienati soltanto i beni immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, parte integrante del Documento Unico di Programmazione (DUP), che identifica i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e quindi suscettibili di dismissione o valorizzazione.

Art. 4 Stima dei beni

Nel Piano delle alienazioni immobiliari il valore di massima di ogni singolo bene viene determinato dal competente Settore comunale, ad oggi Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile; detto valore è puramente indicativo e non vincolante per l'Amministrazione comunale.

Il valore del bene da porre a base della effettiva procedura di alienazione è quello risultante dalla perizia di stima asseverata redatta da un tecnico esperto in materia sulla base del valore di mercato attuale del bene, principalmente in rapporto alla ubicazione, alla consistenza, alla destinazione

urbanistica, all'attrattiva commerciale, nonché ad ogni altro specifico elemento rilevante ai fini estimativi.

La perizia specifica espressamente la metodologia utilizzata per la determinazione del valore di mercato dell'immobile, il grado di interesse all'acquisto e il potenziale mercato di riferimento (nazionale, regionale, locale, particolare), anche al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione.

La perizia estimativa deve comunque espressamente specificare:

- a) la descrizione analitica dell'immobile e del suo stato di conservazione;
- b) la destinazione dell'immobile;
- c) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
- d) il valore di stima che determina la base per le successive operazioni di gara.
- e) la precisazione se il bene è vincolato/tutelato in quanto storico artistico architettonico ecc.

Nel caso in cui vi sia impossibilità, attestata motivatamente e per iscritto dal responsabile del settore competente, si potrà ricorrere a professionisti esterni appositamente incaricati o all'Agenzia delle Entrate.

Il valore del bene, come sopra determinato è formulato al netto degli oneri fiscali, delle spese tecniche ed amministrative sostenute o da sostenere (a titolo esemplificativo: frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno). Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario anche le spese del rogito contrattuale e sue conseguenziali, nessuna esclusa ed eccettuata.

La perizia di stima mantiene di norma una validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

SEZIONE II - PROCEDURE DI ALIENAZIONE PER BENI IMMOBILI

Art. 5 Individuazione del soggetto Responsabile

Responsabile del procedimento è il soggetto apicale del Settore LL.PP, Patrimonio... nell'ambito delle proprie competenze che provvede:

- all'approvazione del bando di gara e della lettera di invito ed ogni altro atto necessario per il completamento dell'istruttoria di vendita, compreso l'affidamento a tecnici esterni degli incarichi relativi all'effettuazione di frazionamenti e pratiche catastali;
- a pubblicare il bando di gara nelle forme e nei modi previsti dalla legge;
- a nominare la commissione di gara secondo le modalità indicate nel bando se prevista;

- all'ammissione dei soggetti partecipanti alla gara;
- all'approvazione dei risultati della stessa;

Art. 6 Identificazione del bene immobile

Oggetto della vendita è il bene immobile patrimoniale di cui è stata accertata la disponibilità e viene esattamente individuato nella sua effettiva consistenza, corredato delle relative pertinenze (art. 817 codice civile), di eventuali diritti e servitù sullo stesso gravanti. A tal fine sono necessari i seguenti dati per i beni appartenenti a titolo originario al demanio o al patrimonio dell'Ente indipendentemente da un fatto giuridico acquisitivo:

- identificazione del bene patrimoniale: partita catastale, foglio, particella, categoria catastale, classe, consistenza, superficie, classificazione, confini, destinazione urbanistica.

Laddove il bene sia stato oggetto di un titolo derivativo di acquisizione al patrimonio comunale:

- numero atto d'acquisto, data, repertorio ed estremi della registrazione,
- trascrizione (numero della registrazione) e data,
- ufficiale rogante.

Art. 7 – Procedure di vendita per beni immobili

I beni immobili da alienare sono posti in vendita mediante:

1. procedura aperta;
2. procedura negoziata, previa indagine di mercato;
3. procedura negoziata diretta con unico contraente;
4. Permuta

Art. 8 – Procedura aperta (cd. asta pubblica) –

E' adottato il sistema della procedura aperta quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è, per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, riconducibile a un mercato sovracomunale.

In ogni caso, si ricorre alla procedura aperta quando il valore di stima sia pari o superiore ad euro 60.000,00 salvo l'alienazione sia a favore di Enti Pubblici per i quali è possibile procedere a prescindere dall'importo.

La procedura viene indetta con determinazione dirigenziale di approvazione del bando di gara e viene resa nota attraverso un avviso pubblico che deve contenere:

- l responsabile del procedimento;

- la descrizione del bene;
- il prezzo posto a base dell'asta e le eventuali spese accessorie a carico del venditore;
- le modalità ed il termine per la prestazione delle offerte;
- l'indicazione delle cause che comportano esclusione dalla procedura;
- l'ammontare e la tipologia del deposito cauzionale;
- i termini e le modalità con le quali si deve concludere il contratto;
- la destinazione urbanistica, ove applicabile;
- eventuali vincoli di destinazione o obblighi di valorizzazione;
- ogni ulteriore dettaglio che si ritiene utile e opportuno allo svolgimento della specifica asta.

Art. 9 – Procedura di individuazione del contraente

All'avviso per la procedura aperta, pubblicato integralmente all'albo pretorio e sul sito web comunale, o attraverso piattaforme elettroniche accreditate è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati dal Responsabile del Settore LL.PP Patrimonio....

La procedura è effettuata, di norma, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d'asta indicato nel relativo avviso.

La presentazione delle offerte avviene nel rispetto delle formalità previste dal bando.

Il termine di presentazione delle offerte non può essere inferiore a 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio.

L'offerta è formulata in maniera incondizionata, indicata in modo espresso e sottoscritta dall'interessato a norma dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 18 agosto 2000.

Le offerte sono redatte in lingua italiana.

Nella formulazione dell'offerta, il prezzo è espresso in cifre e in lettere, al netto degli oneri fiscali e delle spese amministrative, tecniche e contrattuali, tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla determinazione dello stesso.

L'offerta contiene la dichiarazione che il soggetto concorrente ha preso visione dello stato degli immobili, nonché di tutti gli atti concernenti la loro consistenza e l'attuale destinazione urbanistica.

Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

Non possono essere presentate offerte per conto di terzi.

Art. 10 Deposito cauzionale

Per partecipare alla singola procedura ed ove prevista dall'avviso, è richiesta la costituzione di una cauzione almeno pari al 5 % del valore posto a base della stessa. La cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del soggetto aggiudicatario. A tal fine i soggetti interessati producono, in allegato all'offerta e a pena di esclusione, il documento comprovante la costituzione della cauzione.

La cauzione è vincolata fino alla stipulazione del contratto e al versamento completo del corrispettivo e delle spese amministrative, tecniche e contrattuali dovute, mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti sono svincolate dopo l'aggiudicazione.

Qualora il soggetto aggiudicatario non provveda alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione è automaticamente incamerata dall'Amministrazione Comunale, fatti salvi eventuali ulteriori risarcimenti.

Art. 11 Aggiudicazione

L'apertura delle offerte è effettuata in seduta pubblica.

L'aggiudicazione è disposta in favore del migliore offerente. Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché di valore pari o superiore al prezzo posto a base d'asta, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.

In caso di offerte di pari importo, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio o per ulteriore offerta al rialzo, secondo le indicazioni riportate nell'avviso.

Sulla base delle risultanze delle operazioni, si procede all'aggiudicazione con determinazione del Servizio LLPP. e Patrimonio fermo restando che la sottoscrizione del contratto è condizionata alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di procedura.

L'offerta non è mai vincolante per l'Amministrazione comunale, che, a sua discrezione, può comunque sospendere o non effettuare la procedura, ovvero, dopo l'effettuazione della stessa, revocarla o non procedere alla stipulazione del contratto, sussistendone i relativi presupposti.

Art. 12 Esclusioni

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura:

1. l'insussistenza, nei soggetti acquirenti, dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile concernenti la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. le offerte per persone da

nominare; Verranno altresì escluse:

- le offerte pervenute con modalità incompatibili da quelle prescritte nel bando di gara;
- le offerte dei dipendenti del Comune che abbiano preso parte o prendano parte alla procedura di alienazione e che abbiano potere decisorio in merito, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado;
- le offerte con mancanza o incompletezza delle dichiarazioni o della documentazione richieste nel bando a pena di esclusione;
- le offerte non sottoscritte e/o non autenticate nei modi consentiti dalla normativa vigente;
- le offerte presentate in ritardo, a qualsiasi causa dovuto oltre il termine indicato per la presentazione nell'avviso d'asta;
- le offerte espresse in modo condizionato o in modo indeterminato;
- le offerte in ribasso rispetto al prezzo a base d'asta;
- le offerte prive del deposito cauzionale o con deposito cauzionale costituito per importo inferiore a quello richiesto;

Art. 13 – Procedura negoziata (cd. trattativa privata)

Si procede alla vendita con il sistema della procedura negoziata, preceduta da indagine di mercato, in casi debitamente motivati, quando il valore di stima sia inferiore ad € 60.000 e la commerciabilità dello stesso per l'ubicazione, la consistenza sia limitata ad una cerchia ristretta di interessati riconducibili a un determinato ambito comunale.

La trattativa di cui al comma precedente è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento. A tal fine si procede alla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio nonché pubblicazione sul sito web dell'Ente o attraverso piattaforme elettroniche accreditate. La presente procedura è altresì adottata, a prescindere dall'importo, quando il pubblico incanto indetto a norma dell'art 8 “ Procedura aperta” sia andato deserto e non si ritenga opportuno effettuare un secondo esperimento, a condizione che non siano sostanzialmente modificate le condizioni contrattuali.

Art.14 Procedura deserta

Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano è compilato il verbale di procedura deserta, attestante l'infruttuosità della procedura esperita.

Dopo un esperimento andato deserto, l'Amministrazione può indire ulteriori esperimenti riducendo eventualmente il prezzo fino ad un massimo del:

- a) 10% nell'ipotesi di secondo esperimento, ferme restando tutte le altre condizioni;
- b) 20% del prezzo originario, nell'ipotesi del terzo esperimento, ferme restando tutte le altre condizioni;

Qualora l'Amministrazione non ritenga di procedere ad ulteriori esperimenti d'asta, l'immobile può essere venduto a trattativa privata per un prezzo non inferiore a quello posto a base dell'ultima asta andata deserta, ferme restando tutte le altre condizioni.

Nel caso in cui i soggetti interessati all'acquisto mediante procedura negoziata siano più d'uno, si procede con una gara ufficiosa tra i medesimi.

Art. 15 – Procedura negoziata diretta

E' ammessa la cd. "trattativa privata diretta" anche con un solo soggetto se il valore di stima dell'immobile sia inferiore ad euro 20.000,00= in casi debitamente motivati riguardo al perseguimento del pubblico interesse e ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- a) in caso di immobili per i quali siano prevedibili e quindi periziabili grossi interventi manutentivi;
- b) in caso di immobili a bassa redditività o di gestioni degli stessi particolarmente onerose;
- c) alienazione a favore di coloro che siano titolari di diritti reali o personali di godimento sull'immobile di cui si procede alla vendita;
- d) quando i beni siano alienati a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
- e) a favore di soggetti privati che ne assicurino la destinazione ad iniziative di pubblico interesse o di rilevanza sociale.
- f) in caso di permuta;
- g) qualora per le caratteristiche del bene (ad esempio reliquati, fondi interclusi o parzialmente interclusi, porzioni residuali di lotti e casi simili), l'acquisto possa interessare esclusivamente uno o più soggetti determinati, in considerazione della ridotta utilità del bene a causa delle limitazioni di uso derivanti dalla interclusione, totale o parziale, oppure dalla limitata consistenza del bene stesso o quando il reliquato d'area può essere funzionale ad un solo soggetto o quando lo stesso ne faccia espressa richiesta.

Nelle fattispecie di cui alla precedente lettera g) si procede all'alienazione del bene individuando il contraente esclusivamente tra i proprietari dei fondi confinanti, identificati a seguito di apposito accertamento, ai quali è data comunicazione in forma adeguata. L'alienazione è disposta in favore di colui che ha offerto l'aumento maggiore sul prezzo di stima determinato ai sensi dell'art.4 .

Quando l'alienazione sia disposta a favore di Enti pubblici è possibile procedere alla vendita diretta, a prescindere dall'importo.

La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche e di referenza degli atti conseguenti, è accettato per iscritto dall'acquirente nel corso della trattativa.

Nel caso sia stato accertato l'interesse di più soggetti appartenenti alla stessa categoria o a categorie diverse, si procede ad indire una procedura ufficiosa fra i soggetti interessati garantendo la massima trasparenza e imparzialità nella scelta del contraente

Art. 16 Permuta

Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale e nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3, con motivata deliberazione di Consiglio Comunale può essere disposta la permuta dei beni immobili del Comune con altri di proprietà pubblica o privata di interesse dell'Amministrazione, a trattativa privata diretta con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili, sulla base di apposita perizia effettuata da un esperto appositamente incaricato e tenuto conto dei criteri di cui al precedente art. 4, salvo eventuale conguaglio in denaro.

La permuta deve essere prevista nel Piano delle Alienazioni e deve essere approvata con delibera di Giunta nella quale sono evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta. Alla delibera è allegata la perizia relativa a ciascun bene.

Nel caso di permuta le spese amministrative, tecniche e contrattuali sono ripartite fra le Parti in misura uguale.

Art. 17 – Prelazione

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio accerta, prima dell'avvio della procedura di alienazione, se il bene può essere oggetto di diritti di prelazione; tale circostanza risulta nel bando o nell'avviso pubblico ovvero è portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata diretta.

L'esercizio della prelazione è consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta comunque avanzata e alle medesime condizioni, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o secondo le indicazioni contenute nell'avviso, da parte del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio della proposta contrattuale contenente ogni informazione utile per l'interessato.

Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni né integrazioni all'offerta.

In presenza di più soggetti aventi lo stesso diritto di prelazione su un bene, se gli stessi non si accordano, si procederà mediante sorteggio pubblico nelle modalità fissate dal Responsabile del procedimento.

Decorso il termine perentorio dei 60 giorni di cui al comma precedente, senza offerta da parte del titolare, decade ogni diritto di prelazione sul bene, laddove non diversamente stabilito dalla disciplina eventualmente applicabile al caso di specie.

Art. 18 – Termini di sottoscrizione

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare il contratto nel termine di mesi sei dalla data di esecutività dell'atto di definitiva aggiudicazione, salvo diversa statuizione indicata nell'avviso.

In caso di mancata stipula per fatto imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale incamera la cauzione e il deposito delle spese.

Art. 19 – Corresponsione del prezzo di acquisto

Salvo quanto diversamente stabilito nella procedura di individuazione del contraente, il prezzo di acquisto è pagato prima e comunque all'atto della stipulazione dell'atto di vendita.

Articolo 20 - Stipulazione del contratto

La vendita viene disposta attraverso il contratto, con le forme e le modalità previste dal codice civile.

Il contratto viene rogato da notaio scelto dalla controparte, oppure dal Segretario Generale Comunale, ai sensi dell'articolo 97, comma 4 lettera c) del D.Lgs. 267/2000. In questo caso l'acquirente è tenuto a versare alla Tesoreria comunale gli importi delle imposte di registro, ipotecarie e catastali ed i diritti di cui all'allegato D della Legge n. 604/1962 prima della stipulazione del contratto.

In ogni caso, la vendita viene stipulata nello stato di fatto in cui si trova il bene, con le relative accessioni e pertinenze.

L'acquirente, a pena di decadenza, deve presentarsi per la stipulazione del contratto di compravendita nei termini indicati nella lettera di convocazione da parte dell'Ufficio competente.

In caso di mancata stipula per fatto imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale incamera la cauzione e il deposito delle spese.

SEZIONE III - PROCEDURE DI ALIENAZIONE PER BENI MOBILI

Art. 21 - Avviso d'asta per beni mobili

La presente sezione si applica a tutti i beni mobili, automezzi, arredi, attrezzature, materiale informatico, autoveicoli divenuti inservibili o inadeguati per la funzione cui erano destinati.

Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione cui erano destinati, hanno ancora un valore di mercato.

Vengono considerati beni inservibili tutti quei beni non più utilizzabili, in quanto non funzionanti e privi di valore di mercato.

Articolo 22 – Modalità di alienazione

L'alienazione avviene tramite procedura aperta o procedura negoziata, anche attraverso piattaforme elettroniche accreditate, nel rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità.

In caso di procedura negoziata diretta, l'aggiudicazione è possibile solo previa stima del valore del bene e pubblicazione degli atti.

Articolo 23 – Stima del valore

Per i beni mobili di valore ~~significativo~~ **residuo da inventario superiore ad euro 1.000,00=**, è obbligatoria una perizia estimativa redatta da esperti interni o esterni, con indicazione del valore minimo di alienazione.

Per i beni di valore storico o culturale, la vendita è subordinata all'autorizzazione delle autorità competenti.

L'avviso deve specificare quantità, stato di conservazione, e luogo di visione.

La pubblicazione avviene sul sito ufficiale del Comune e all'albo pretorio.

Art. 24 - Alienazione di beni mobili di valore marginale

Beni mobili il cui valore unitario sia inferiore a € 500,00 possono essere alienati tramite procedura negoziata diretta, previa autorizzazione del Responsabile del Settore.

La trattativa deve rispettare principi di trasparenza e tracciabilità.

SEZIONE IV - PROCEDURE DI ALIENAZIONE PER BENI MOBILI REGISTRATI

Art.25 - Disposizioni particolari per beni mobili registrati

L'alienazione dei beni mobili registrati, come automezzi, segue le procedure ordinarie delle procedure aperte.

Per i veicoli usati, l'avviso deve includere:

- Marca, modello, anno di immatricolazione.
- Chilometraggio e stato di manutenzione.
- Indirizzo del registro pubblico presso cui è registrato il bene.

La vendita deve essere formalizzata tramite passaggio di proprietà nei termini stabiliti dall'avviso.

I beni mobili registrati non più idonei alla funzione cui sono destinati, privi di valore di mercato, di norma vengono rottamati e distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia. In caso di formale richiesta di tali beni, privi di valore di mercato, da parte di enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni, o altri soggetti non aventi scopo di lucro presenti sul territorio, questi possono essere ceduti a titolo gratuito.

Art.26 - Rinvio alle normative generali

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 267/2000 lo statuto comunale; il regolamento comunale di contabilità.